

## ALLEGATO TECNICO – PRESCRIZIONI AIA

### EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:

Camino	Descrizione	Fase di produzione	Impianto abbattimento	Portata* (Nmc/h)	Inquinanti	Valore limite autorizzato (mg/Nm <sup>3</sup> )
1	A06 CEF Sterile	Finissaggio	Filtri e filtro assoluto	10500	Polveri	5
2	A12 Impianto di combustione Termica	Polmonazione serbatoi/reattori	Sistema di lavaggio acqua e soda con filtraggio successivo con filtri a fibra	4500	<i>prescrizione 2</i>	<i>prescrizione 2</i>
6	A01 CEF Orale	Aspirazione localizzata Carico e scarico forni di essiccamento e finissaggio	Scrubber acqua e soda	10000	Polveri	5
					HCl	15
					COV	150
					COV** H340, H350, H360D, H350i, H360F	2 riferito alla somma delle masse dei singoli COV se il flusso di massa $\geq 10$ g/h
					H341, H351	20 riferito alla somma delle masse dei singoli COV se il flusso di massa $\geq 100$ g/h
7	A03 PEN Orale	Impianto di essiccamento letto fluido Viani	Filtro a ciclone	3000	Polveri	5
9	A01 CEF Orale	Reazione acido base	Scrubber acqua e soda	2500	Polveri	5
					HCl	15
					COV	150
					COV** H340, H350, H360D, H350i, H360F	2 riferito alla somma delle masse dei singoli COV se il flusso di massa $\geq 10$ g/h
						20

					H341, H351	riferito alla somma delle masse dei singoli COV se il flusso di massa $\geq 100\text{g/h}$
10	A03 PEN Orale	Finissaggio micronizzazione	Filtri e filtro assoluto	1000	Polveri	5
11	A06 CEF Sterile	Filtrazione	Filtri e filtro assoluto	24000	Polveri	1
					COV	10
					COV** H340, H350, H360D, H350i, H360F	2 riferito alla somma delle masse dei singoli COV se il flusso di massa $\geq 10\text{ g/h}$
					H341, H351	20 riferito alla somma delle masse dei singoli COV se il flusso di massa $\geq 100\text{g/h}$
12	A06 CEF Sterile	Macinazione Confezionamento	Filtri e filtro assoluto	3500	Polveri	1
13	A06 CEF Sterile	Dissoluzione	Filtri e filtro assoluto	10000	Polveri	1
					COV	15
					COV** H340, H350, H360D, H350i, H360F	2 riferito alla somma delle masse dei singoli COV se il flusso di massa $\geq 10\text{ g/h}$
					H341, H351	20 riferito alla somma delle masse dei singoli COV se il flusso di massa $\geq 100\text{g/h}$
14	A28	Caldaia per produzione acqua calda		1900	-	-
15	A28	Caldaia per produzione vapore		11000	NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 (O <sub>2</sub> rif. 3%)
16	A28	Caldaia per produzione vapore		11000	NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 (O <sub>2</sub> rif. 3%)
17	A27 PEN Sterile	Aspirazioni localizzate. Sfiati processo reazioni acido	Scrubber acqua e soda Filtri a carbone in	3500	Polveri	5
					HCl	15
					COV	150

		base e liofilizzazione. Ordinaria MNTZ Emergenza e MNTZ straordinaria Impianto combustione termica	caso di MNTZ straordinaria Impianto di Combustione Termica		COV**  H340, H350, H360D, H350i, H360F    H341, H351	2 riferito alla somma delle masse dei singoli COV se il flusso di massa $\geq 10$ g/h  20 riferito alla somma delle masse dei singoli COV se il flusso di massa $\geq 100$ g/h
18	A03 PEN Orale	Aspirazioni localizzate Sfiati processo reazioni acido base	Scrubber acque e soda	3000	Polveri	5
					HCl	15
					COV	150
					COV**  H340, H350, H360D, H350i, H360F    H341, H351	2 riferito alla somma delle masse dei singoli COV se il flusso di massa $\geq 10$ g/h  20 riferito alla somma delle masse dei singoli COV se il flusso di massa $\geq 100$ g/h
20	Nuovo CHP	Impianto cogenerazione	Sistema Leanox	20000	NOx (espressi come NO <sub>2</sub> )	95 (O <sub>2</sub> rif. 15%)
					CO	115 (O <sub>2</sub> rif. 15%)
					Polveri	1,9
21	A13 Caldaia Biasi	Caldaia per produzione vapore	-	2800	NOx (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 (O <sub>2</sub> rif. 3%)

\*Si ritengono rispettati i valori di portata se il valore misurato non supera il valore limite aumentato del 20%

\*\*i campionamenti di COV devono essere effettuati nel periodo in cui le sostanze sono in uso; qualora, nell'anno di riferimento, l'azienda non utilizzi le suddette sostanze dovrà comunicarlo contestualmente alla data di campionamento

2. Il controllo delle emissioni in atmosfera del camino dell'impianto di combustione termica (camino 2) dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, prescrizioni e limiti:

a) Misurazione in continuo mediante **Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME)** per gli inquinanti riportati dalle seguenti tabelle:

Tab 1) Valori limite di emissione medi giornalieri

	Inquinante	VLE	Intervallo di Confidenza (% su VLE)
a)	Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>	30%
b)	Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	10 mg/Nm <sup>3</sup>	30%

c)	Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)	8 mg/Nm <sup>3</sup>	40%
d)	Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)	1 mg/Nm <sup>3</sup>	40%
e)	Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )	40 mg/Nm <sup>3</sup>	20%
f)	Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO <sub>2</sub> )	180 mg/Nm <sup>3</sup>	20%
g)	Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>	30%
h)	Monossido di carbonio (CO)	30 mg/Nm <sup>3</sup>	10%

Tab 2) Valori limite di emissione medi su 60 minuti:

	Inquinante	VLE
a)	Polveri totali	12,5 mg/Nm <sup>3</sup>
b)	Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	12,5 mg/Nm <sup>3</sup>
c)	Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)	10 mg/Nm <sup>3</sup>
d)	Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)	1,25 mg/Nm <sup>3</sup>
e)	Ossidi di zolfo espressi come biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )	50 mg/Nm <sup>3</sup>
f)	Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO <sub>2</sub> )	225 mg/Nm <sup>3</sup>
g)	Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	6,25 mg/Nm <sup>3</sup>
h)	Monossido di carbonio (CO)	37,5 mg/Nm <sup>3</sup>

b) Per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

- nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti alla tabella 1;
- nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione riportati in tabella 2 (fattore superiore a 1,25 del valore medio giornaliero) come previsto al punto 2.2 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/2006;
- i valori medi su 60 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente;
- i valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati;
- i valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera (Manuale ISPRA 87/2012 – Guida tecnica per i gestori dei Sistemi di monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera).

c) I parametri *metalli, diossine, furani, IPA e PCB-DL* devono essere determinati in discontinuo con frequenza annuale. I Valori Limite di Emissione medi (VLE) sono riportati nelle seguenti tabelle:

Tab. 3) Metalli (campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore)

Inquinante	VLE
a) Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	0,05 mg/Nm <sup>3</sup> in totale
b) Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)	
c) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg):	0,05 mg/Nm <sup>3</sup>

d) Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)	0,5 mg/Nm <sup>3</sup> in totale
e) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)	
f) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)	
g) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)	
h) Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)	
i) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)	
j) Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)	
k) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)	
l) Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)	

*I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti. I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della Tabella di cui alla lettera C dell'Allegato 1 al Titolo III-bis della Parte Quarta del D. Lgs n. 152/06.*

**Tab. 4) Diossine-Furani, IPA e PCB-DL** (campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore)

Inquinante	VLE
a) Diossine e furani (PCDD + PCDF)	0,1 ng/Nm <sup>3</sup>
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>
c) PCB-DL	0,1 ng/Nm <sup>3</sup>

Per la determinazione dei parametri occorre far riferimento alle note (1), (2) e (3) riportate al Capitolo A, punto 4 dell'allegato 1 al titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs n. 152/06.

I valori limite si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione tossica equivalente, le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
a) 2,3,7,8 – Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
b) 1,2,3,7,8 – Pentaclorodibenzodiossina (PeCCD)	0.5
c) 1,2,3,4,7,8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCCD)	0.1
d) 1,2,3,7,8,9 – Esaclorodibenzodiossina (HxCCD)	0.1
e) 1,2,3,6,7,8 – Esaclorodibenzodiossina (HxCCD)	0.1
f) 1,2,3,4,6,7,8 – Eptaclorodibenzodiossina (HpCCD)	0.01
g) -Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0.001
h) 2,3,7,8 – Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0.1
i) 2,3,4,7,8 – Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0.5
j) 1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0.05
k) 1,2,3,4,7,8 – Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0.1
m) 1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0.1
n) 1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0.1
o) 2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0.1
p) 1,2,3,4,6,7,8 – Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0.01
q) 1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0.01
r) -Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0.001

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

- Benz[a]antracene*
- Dibenz[a,h]antracene*
- Benzo[b]fluorantene*
- Benzo[j]fluorantene*
- Benzo[k]fluorantene*
- Benzo[a]pirene*
- Dibenzo[a,e]pirene*
- Dibenzo[a,h]pirene*
- Dibenzo[a,i]pirene*
- Dibenzo[a,l]pirene*
- Indeno[1,2,3-cd]pirene*

d) In caso di misure discontinue, la concentrazione è calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, ad eccezione delle diossine e furani, la cui durata è riportata nel PMC, e riferita al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio;

3. Devono essere misurati e registrati i parametri di processo ed i valori di emissione relativi ai parametri monitorati in continuo dallo SME;

4. L'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura, in base ai metodi di misurazione di riferimento, devono essere eseguite in conformità alla norma UNI EN 14181:2015. Il sistema di acquisizione dati dovrà rispettare quanto previsto dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 con particolare riferimento al punto 3 "Requisiti e prescrizioni funzionali dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni", al punto 4 "Taratura e verifiche" e al punto 5 "Elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati". Le operazioni di taratura e verifica periodica di cui al punto 4 dell'All-VI del D.Lgs.152/06 vanno effettuate con periodicità annuale, la data di tali verifiche dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo, tramite PEC;

5. La Ditta dovrà comunicare a Provincia ed Arpav, con un preavviso di 15 giorni, la data di **messaggio a regime** del nuovo sistema di monitoraggio emissioni (SME) a presidio del **camino n. 2** e trasmettere, entro 6 mesi da tale data, l'attestazione di avvenuta conformità alla norma UNI EN 14181:2015 (**QAL2**) oltre che il Manuale Operativo e Manuale SME;

6. Per quanto riguarda l'installazione del nuovo impianto di cogenerazione (CHP) si fanno proprie le prescrizioni stabilite dal parere di competenza regionale riportato in **Allegato 1**;

7. In caso di riattivazione dell'impianto di cogenerazione da 2.2 MWh per l'utilizzo in backup durante gli spegnimenti per rotture e/o manutenzioni del nuovo impianto da 3.3 MWh, lo stesso potrà essere utilizzato alle condizioni specificate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2388 del 27.11.2012 con cui è stato autorizzato. In dette circostanze dovrà essere tempestivamente data comunicazione al Comune di Villadose, ad ARPAV, alla Provincia di Rovigo e alla Regione del Veneto;

8. Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

9. Deve essere apposta su tutti i camini presenti nell'impianto apposita targhetta inamovibile riportante la numerazione del camino stesso. La postazione di prelievo, permanente o temporanea, deve essere dotata di prese elettriche impermeabili se esposte agli agenti atmosferici e deve rispondere ai criteri dimensionali e ai requisiti di sicurezza fissati dalle norme UNI EN 13284-1:2017, UNI EN 15259:2008 e UNI EN 14122:2016;

10. I punti di prelievo devono rispettare le caratteristiche previste dalle norme UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017, in particolare:

- essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, ad almeno cinque diametri idraulici a valle e due diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (cinque diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera);
- essere collocati tra 120 cm e 150 cm di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di prelievo;
- essere in numero sufficiente per rispettare le procedure di campionamento;

11. Le valutazioni analitiche devono essere corredate dalla relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008) completa di giudizio di conformità che deve comprendere una descrizione delle condizioni di esercizio dell'impianto verificate, una identificazione inequivocabile del punto di misura, una rappresentazione grafica delle dimensioni del condotto indagato e la registrazione delle condizioni, quali temperatura, pressione, vapore acqueo e contenuto di ossigeno, alle quali è stato effettuato il campionamento. I dati relativi ai controlli analitici discontinui devono essere riportati in apposito registro al quale devono essere allegati i certificati analitici, strutturato secondo lo schema riportato in Appendice 1 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.. Il registro, anche in formato elettronico, deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo. La dislocazione dei camini delle emissioni autorizzate è riportata in **Allegato 3**;

12. Il consumo massimo annuale di solvente non dovrà essere superiore a:

*Consumo massimo teorico di solvente (t/anno): 13109*

13. L'emissione massima totale (emissione puntuale totale + emissione diffusa totale) non dovrà essere superiore a:

*Emissioni totali massime teoriche di COV (t/anno): 655*

14. Il gestore raccoglie nel corso dell'anno di competenza tutti i dati necessari ad elaborare ed aggiornare, secondo le indicazioni contenute nell'All. 3 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, il Piano di Gestione dei solventi consuntivo, con modello di calcolo implementato con la concentrazione di solvente presente nei rifiuti determinato utilizzando le determinazioni analitiche fornite dagli smaltitori finali. Alla Provincia e all'ARPAV deve pervenire, **entro il 30 aprile**, un unico elaborato contenente il Piano di Gestione dei Solventi consuntivo per il periodo di competenza dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, insieme a tutti i dati raccolti, i quali consentano di verificare la conformità dell'impianto e delle attività alle prescrizioni dell'autorizzazione; in particolare:

a) certificati delle analisi annuali alle emissioni a camino eseguite nel periodo di competenza;  
b) prospetto riassuntivo dei solventi smaltiti come rifiuti (O6) o venduti (O7);  
c) prospetto riassuntivo dei solventi eliminati nelle acque (O2);  
d) quantitativo dei solventi eliminati come residuo nei prodotti (O3);  
e) quantitativo dei solventi persi per reazioni chimiche/fisiche, per esempio combustori (O5)  
dato riassuntivo dei solventi recuperati, (per esempio per distillazione), ricavato dal registro di annotazione (I2).

15. E' ammesso il convogliamento all'impianto di combustione termica degli stream gassosi costituiti da miscele di aria/azoto e solvente originate dagli sfiati dei reattori di sintesi, delle pompe a vuoto dei reparti di produzione e della respirazione dei serbatoi di stoccaggio, mediante alimentazione al bruciatore del forno statico per una potenzialità massima di **1.200 Nmc/h**;

16. Nei casi di guasto, il Gestore riduce o arresta l'attività di alimentazione dei flussi gassosi appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento;

17. In caso di guasto dei sistemi di misurazione delle emissioni in atmosfera, al fine della verifica del rispetto dei relativi limiti, la ditta è tenuta ad effettuare - per lo stretto periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione dello strumento - almeno una misura settimanale del parametro di norma rilevato con lo strumento interessato dal malfunzionamento: la ditta è tenuta altresì a comunicare tempestivamente agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) il guasto occorso ed il tempo previsto per la riparazione e/o sostituzione dello strumento interessato da detto malfunzionamento;

18. La gestione dell'attività dell'impianto di combustione termica dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. Ai fini della corretta esecuzione del processo di combustione la temperatura della camera di post - combustione deve essere mantenuta ad almeno 850°C, al di sotto dei quali deve essere interrotta l'alimentazione degli off-gas. Tale controllo, garantito dall'efficiente funzionamento del PLC deve consentire la rilevazione della temperatura ottimale mediante sua misurazione con la sonda di temperatura T2 installata in uscita dalla camera di post - combustione. La temperatura misurata nella camera di combustione primaria, rilevata tramite la sonda T1, non dovrà scendere al di sotto degli 850 ° C;

b. Il Gestore deve provvedere a garantire il corretto e regolare funzionamento del PLC; in caso di anomalie deve essere attivata la procedura di emergenza con conseguente blocco, anche manuale, dell'alimentazione di off-gas;

c. Ai fini dell'esecuzione dei controlli analitici sugli effluenti gassosi, sono definiti come periodi di inattività dell'impianto di combustione termica, le fasi di avviamento, di stand by e di fermo tecnico dell'impianto (durante i quali i fumi di combustione vengono evacuati attraverso il cosiddetto "cappello di emergenza"), corrispondenti rispettivamente ai periodi di chiusura estiva e invernale (fermo tecnico); in questo caso la ditta dovrà comunicare con congruo anticipo agli Enti (Provincia, Comune ed ARPAV) gli effettivi giorni di fermata dell'impianto.

d. L'impianto di combustione termica deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione degli off-gas nei seguenti casi:

- all'avviamento, finché non sia raggiunta in camera di post-combustione la temperatura minima di 850°C;
- qualora la temperatura nella camera di post-combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita di 850°C;

19. In caso di attivazione dei camini di emergenza la ditta dovrà registrare la durata di funzionamento, le cause che ne hanno provocato l'attivazione oltre che le azioni messe in atto per ripristinare la situazione di normalità;

20. In caso di fermata dell'impianto di combustione termica per guasti, malfunzionamenti o avarie la ditta, previa comunicazione alla Provincia di Rovigo, al dipartimento provinciale Arpav di Rovigo, è autorizzata al convogliamento delle relative emissioni al camino 17 (con funzione di camino di emergenza) dotato di abbattitore scrubber, per il tempo strettamente necessario al ripristino dell'impianto stesso. Durante tali periodi non si applicano al camino 17 i limiti di cui alla prescrizione 6.1. La ditta dovrà registrare il tempo di utilizzo del by-pass per le emissioni convogliate al camino 17 durante l'attività produttiva. Di tale fermata la ditta deve dare comunicazione alla Provincia di Rovigo ed al Dipartimento Arpav di Rovigo;

21. Durante le operazioni di ordinaria manutenzione per un tempo prolungato (superiore alle 48 ore) ed a fronte di possibili periodi di fermata straordinaria o di indisponibilità dell'impianto di combustione termica, la ditta è autorizzata al convogliamento degli off-gas al camino 17, dotato di sistema di trattamento costituito da scrubber e filtro a carboni attivi, fermo restando i limiti previsti dal punto 6.1. La Ditta dovrà dare immediata comunicazione agli Enti preposti, prevedendo, per periodi di indisponibilità superiori ai 15 giorni (escluse le fermate totali di stabilimento), un monitoraggio in discontinuo degli analiti presenti (Polveri, COV Tot., HCl) con frequenza quindicinale, ferme restando le modalità di gestione e sostituzione dei carboni attivi stessi;

22. Il sistema automatico di controllo del pH e dosaggio di soda caustica dovrà garantire che il pH della soluzione di lavaggio dell'impianto di abbattimento afferente al camino 17 sia nel campo delle condizioni di basicità ( $\text{pH} \geq 10$ ), al fine di garantire la capacità di trattamento delle emissioni;

23. Si prescrive l'implementazione del sistema di monitoraggio delle emissioni diffuse come da programma LDAR secondo quanto previsto dal documento ISPRA n. 18712 del 01/06/2011–Allegato H. La ditta dovrà sviluppare, **entro 6 mesi** dalla data della presente autorizzazione, un programma LDAR per i parchi serbatoi A7 e A4 ed **entro 12 mesi** un programma LDAR per i distillatori.

24. I controlli periodici previsti nel PMC per i camini 7, 9 e 10 dovranno essere effettuati solo negli anni in cui tali camini vengono effettivamente utilizzati

25. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del Gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta alla Provincia di Rovigo, al Comune di Villadose e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo entro 24 ore dall'accertamento.

### GESTIONE RIFIUTI

26. I rifiuti prodotti dallo stabilimento, ivi compresi quelli provenienti dalle attività di manutenzione degli impianti e delle apparecchiature, devono essere gestiti nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 185-bis, relative al "deposito temporaneo" e delle seguenti prescrizioni:

- Le aree di deposito temporaneo devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità, i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti depositati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

- Deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di deposito temporaneo;

- Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree di deposito temporaneo, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.

- La ditta dovrà disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello presenti nelle cisterne, nonché provvedere alla loro installazione qualora assenti e/o in avaria;

- Il deposito temporaneo dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'Autorità di Controllo;
- E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 187 del D. Lgs n. 152/06;

### SCARICHI ACQUE REFLUE

#### Scarico scolo Fossetta

27. E' autorizzato lo scarico nello scolo Fossetta delle acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di combustione termica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Le caratteristiche delle acque di scarico nello scolo Fossetta dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06, applicati su un tempo di campionamento pari a 3 (tre) ore con esclusione dei parametri quali *Escherichia coli*, *Pesticidi fosforati* e *Pesticidi Totali* in quanto non applicabili ai processi produttivi aziendali.

28. Assunto il parametro 2-3-7-8-tetraclorodibenzodiossina come equivalente tossico dei PCDD (policlorodibenzodiossine) e dei PCDF (policlorodibenzofurani), questo dovrà essere presente nelle acque di scarico alla concentrazione massima di  $50 \times 10^{-12}$  g/l, come dai rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità ISTISAN 94/6 Pt1 e ISTISAN 92/23;

29. Deve essere mantenuto nel punto di ispezione finale SF2 un campionatore automatico refrigerato in grado di effettuare un campione rappresentativo proporzionale al flusso medio dello scarico oltre al monitoraggio in continuo della portata, del pH e della temperatura delle acque reflue recapitanti nello Scolo Fossetta;

30. Dovrà essere verificata, con cadenza mensile, la temperatura di scarico delle acque al punto di immissione nello scolo Fossetta, secondo la procedura vigente redatta dalla ditta;

31. Tutti i risultati delle misurazioni eseguite sulle acque di scarico dovranno essere registrati, elaborati e conservati presso l'azienda;

32. Il punto assunto per la misurazione dello scarico deve essere mantenuto accessibile per i campionamenti ed i controlli;

33. I limiti di accettabilità previsti non devono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

34. Il Gestore deve garantire la corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sottoponendoli a controllo periodico;

35. La frequenza di controllo dei parametri di cui alla prescrizione 27 è stabilita **quadrimestrale** mentre per i parametri Diossine-Furani, IPA e PCB-DL è **annuale**;

#### Scarico in pubblica fognatura

36. E' autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dallo stabilimento nel rispetto di quanto prescritto dal gestore del servizio idrico integrato acquevenete spa nel **nulla osta** di competenza n. 20004010 del 19/05/20 come aggiornato dal successivo n. CAS-265338-H4D8X9 del 30/03/2021 riportato in **Allegato 4** provvedimento di AIA, come da prescrizioni di seguito riprese:

A) è autorizzato lo scarico delle acque reflue di tipo assimilato al domestico provenienti dai servizi igienici dei fabbricati dell'insediamento in oggetto con recapito - attualmente - nella fognatura pubblica di via San Leonardo nei punti "SF1" e "SF7" e con recapito nella fognatura pubblica di via dello Sviluppo nel punto "SF5" con linee dedicate (rif.: Tavola STM-PLA-586REV03 Planimetria pozzetti e linee fognatura stabilimento Rev03 datata 13/09/2012 e Tavola 1B del 10/04/2020); successivamente ai lavori di riordino dell'impianto fognario interno, il recapito avverrà nella fognatura pubblica di via San Leonardo nei punti "SF1" e "SF7" con linee dedicate (rif. : Tavola 2.4 – planimetria delle reti fognarie di progetto e dei nuovi punti di scarico datata 08/2020);

B) è autorizzato lo scarico delle cosiddette “acque tecnologiche” (riferimento Relazione tecnica finale datata 10/2019) provenienti dal processo di osmosi, dal generatore di vapore, dal raffreddamento e spurgo torri e dallo spurgo caldaie; delle acque meteoriche di prima pioggia trattate con recapito - attualmente - nella fognatura pubblica di via dello Sviluppo nel punto “SF6” e delle acque meteoriche di prima pioggia trattate con recapito nella fognatura pubblica di via San Leonardo nel punto “SF1”. Prima della confluenza in “SF1” dovrà essere posizionato il pozzetto di campionamento (manuale UNICHIM Quaderno 92) (rif.: Tavola STM-PLA-586REV03 Planimetria pozzetti e linee fognatura stabilimento Rev03 datata 13/09/2012 e Tavola 1B del 10/04/2020). Successivamente ai lavori di riordino dell’impianto fognario interno il recapito avverrà nella fognatura pubblica di via San Leonardo, nel nuovo punto “SF8” (rif.: Tavola 2.4 – planimetria delle reti fognarie di progetto e dei nuovi punti di scarico datata 08/2020), con requisiti e prescrizioni pena la decadenza del provvedimento.

In particolare, l’autorizzazione è subordinata:

1) all’annuale conferma del requisito di “capacità residua” dell’attuale sistema pubblico di raccolta e trattamento reflui urbani, effettuata da acquevenete spa secondo la vigente normativa (ex L.R. 33/85); l’eventuale venir meno di detto requisito sarà comunicato, con congruo anticipo, alla Ditta e per conoscenza alla Provincia di Rovigo per predisporre gli opportuni interventi;

2) al rispetto, per le “acque tecnologiche”, dei limiti di emissione allo scarico in pubblica fognatura riportati nella seguente tabella :

Parametro	Unità di misura	Valore limite
COD	mg/l O <sub>2</sub>	160
BOD <sub>5</sub>	mg/l O <sub>2</sub>	40
Fosforo totale	mg/l P	3
Cloruri	mg/l Cl	1200
Solventi organici aromatici (somma)	mg/l	0,02
Toluene	mg/l	0,02
Solventi organici azotati (somma)	mg/l	0,1
Solventi organici clorurati (somma)	mg/l	0,03
Triclorometano (Cloroformio)	mg/l	0,03
Diclorometano	mg/l	0,03
Solventi alifatici non alogenati (somma)	mg/l	0,45
Alcol n-butilico	mg/l	0,45
Acetone	mg/l	0,45

3) per i parametri non espressamente sopra indicati i limiti di riferimento sono quelli riportati nella Tabella 1 allegato B alla D.G.R.V. n. 842 del 15/05/2012 - scarico in rete fognaria, a fronte di un campionamento la cui durata è pari a 24 ore. È vietato lo scarico di sostanze non esplicitate nella tabella di cui sopra o nella Tabella 1 allegato B alla D.G.R.V. n. 842 del 15/05/2012, salvo espressa autorizzazione preventiva;

4) lo scarico in pubblica fognatura delle “acque tecnologiche” e delle acque meteoriche di prima pioggia trattate dovrà avvenire a gravità nei pozzetti di recapito finale, con una portata massima complessiva non superiore a 217 l/min pari a 13 m<sup>3</sup>/h (312 m<sup>3</sup>/g). Eventuali richieste di diverse modalità di scarico e/o variazioni di portata dovranno essere espressamente autorizzate da acquevenete;

5) rispetto, per le acque meteoriche di prima pioggia, dei limiti allo scarico in rete fognaria riportati nella Tabella 1 allegato B alla D.G.R.V. n. 842 del 15/05/2012, con recapito in pozzetti dedicati dotati di

autocampionatore, anche in ragione delle attività di lavaggio piazzali dichiarate dalla Ditta in tempo secco. Il campionamento di tali acque presenta una durata di tre ore;

6) l'attivazione e le modalità dello scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia devono essere preventivamente comunicate al referente tecnico di acquevenete;

ad avvenuto adeguamento dell'impianto fognario interno:

a) quanto allo scarico delle acque di prima pioggia e in occasione del primo evento meteorico significativo, la Ditta dovrà presentare, un certificato d'analisi per i parametri previsti nella Tabella 1 allegato B della D.G.R.V n° 842 del 15/05/2012 redatto da laboratorio accreditato ACCREDIA ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, su aliquote prelevate tramite autocampionatore installato;

b) quanto allo scarico delle "acque tecnologiche" in relazione al nuovo punto di campionamento "SF6" su Via San Leonardo (rif. tavola 1 – planimetria generale Rev1 datata 09/2018), la "Ditta" dovrà presentare, un certificato d'analisi per i parametri previsti nella Tabella 1 allegato B della D.G.R.V n° 842 del 15/05/2012, integrati con i parametri della tabella di cui al precedente punto 2, redatto da laboratorio accreditato ACCREDIA ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, su aliquote prelevate tramite autocampionatore installato;

7) entro la fine dei mesi di marzo, luglio, novembre di ogni anno, la Ditta dovrà presentare un certificato d'analisi per i parametri previsti nella tabella di cui all'art. 34 D.G.R.V n° 842 del 15/05/2012, integrati con i parametri della tabella di cui al precedente punto 2, redatto da laboratorio accreditato ACCREDIA ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, su aliquote prelevate tramite autocampionatore installato nel punto di campionamento "SF6" in via dello Sviluppo e successivamente su via San Leonardo (rif. tavola 1 – planimetria generale Rev1 datata 09/2018);

8) Con frequenza mensile dovranno essere comunicate ad acquevenete le letture dei misuratori di portata per le fatturazioni

37. La Ditta dovrà inoltre osservare le seguenti prescrizioni generali:

- le opere di cui al punto B. 6) del nulla osta di acquevenete dovranno prevedere l'installazione di un autocampionatore automatico autosvuotante e auto-pulente (con un numero minimo di 4 bottiglie) in ogni punto di scarico come identificato nella planimetria: Tavola 2.4 – planimetria delle reti fognarie di progetto e dei nuovi punti di scarico datata 08/2020: "SF1", "SF8" e "SF7";
- dovrà predisporre, un'area recintata con possibilità di accesso dall'esterno nei pressi dei pozzetti di campionamento da realizzare, previsti per le "acque tecnologiche" e per le acque meteoriche di prima pioggia trattate come indicato nella ns. nota del 09/11/2020 prot. 15684/20;
- dovrà richiedere ad acquevenete, con apposita istanza, la predisposizione del nuovo pozzetto di allacciamento, denominato "SF8" su via San Leonardo;
- tutti i punti individuati per il controllo e la misurazione della portata dello scarico devono essere mantenuti accessibili per il campionamento ed i controlli da parte dell'Autorità competente;
- dovrà adottare, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie al fine di evitare rigurgiti e/o allagamenti;
- dovrà comunicare ad acquevenete, con un preavviso di almeno 48 ore, la data e l'ora in cui verranno effettuati i prelievi di cui ai punti 6) e 7) del nulla osta di acquevenete;
- dovrà comunicare ad acquevenete ogni variazione delle caratteristiche dello scarico, sia qualitative sia quantitative per l'eventuale aggiornamento del presente provvedimento;
- dovrà provvedere alla denuncia annuale dello scarico in pubblica fognatura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa entro il 31 gennaio di ogni anno.

38 Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali recapitanti in pubblica fognatura ed afferenti ai pozzetti identificati dalle sigle SF3 e SF4, sono autorizzati allo scarico finale, tramite condotta acque bianche comunale, in acque superficiali (scolo Fossetta) nel rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 1 Allegato B del Piano di Tutela delle Acque;

39 I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione devono essere determinati su un'aliquota corrispondente ad un campione medio di 24h e non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;

## RUMORE

40. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Villadose (RO) sia come immissione che come emissione e altresì garantire il rispetto dei valori differenziali;

41. Le rilevazioni fonometriche, previste dal PMC, dovranno essere realizzate nel rispetto delle modalità previste dal DM 16/3/98 e delle linee guida di cui all'Allegato 2 del DM 31.01.2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate all'Allegato 1 del d.lgs. 4.8.1999 n. 372";

## MONITORAGGIO E CONTROLLO

42. E' **approvato** il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev. 11 del 01/04/2022. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel **PMC rev 11** di cui all'**Allegato 2**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

43. Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 3 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato;

44. Le metodiche adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV, faranno fede in fase di contraddittorio e sono reperibili attraverso il sito internet di Arpav. Nel PMC potranno altresì essere adottati metodi di analisi diversi rispetto a quelli di riferimento definiti da ISPRA, senza necessità di domanda di modifica, purché il laboratorio incaricato ne attesti l'equivalenza, in applicazione delle procedure previste dalle norme UNI EN ISO 14956:2004 e UNI CEN/TS 14793:2005;

45. In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC di cui all'Allegato B la ditta deve comunicare alla Provincia di Rovigo e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà comunicare entro le 24 ore successive l'avvenuto campionamento;